



VALUTAZIONE del RISCHIO

CONTROLLO e Manutenzione

dei

Manufatti Contenenti Amianto

Incontro Illustrativo, Torino 19/12/2006

Angelo Rostagnotto

Riferimenti normativi

Legge ordinaria del Parlamento n° 257 del 27/03/1992

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Decreto Ministeriale del 06/09/1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Decreto Ministeriale del 14/05/1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"

Decreto Ministeriale del 20/08/1999

Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

D.Lgs. Governo n° 257 del 25/07/2006

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

Decreto Ministeriale del 06/09/1994

CRITERIO di CLASSIFICAZIONE M.C.A.

Friabili: *materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;*



Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)



In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:


- **il tipo e le condizioni dei materiali**
- **i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado**
- **i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui**

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- **l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;**
- **la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).**

Dovrà essere **compilata una scheda di sopralluogo**, .. separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto

Tabella 2 DM 6/9/94




4a) Programma di controllo.

Il **proprietario dell'immobile** e/o **il responsabile dell'attività** che vi si svolge dovrà:


- **designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto**
- **nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.**

Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio

Valutazione del rischio



→ Documento di Valutazione del Rischio
D.Lgs. 626 19/09/1994
(D.M. 06/09/1994)



Rischio di esposizione alle fibre di amianto
per presenza di M.C.A.

analisi del rischio

1. mappatura MCA
2. classificazione MCA in **FRIABILI** o **COMPATTI**

metodi tattili o altri criteri di classificazione


p. es.: **Norma UNI 10608 (prove a strappo)**



Matrici di valutazione a “punteggio” .. ecc..

3. analisi delle condizioni di inquinamento in atto
4. analisi dei fattori che possono determinare il danneggiamento e dispersione in aria di fibre
5. PROCEDURE per l'uso in sicurezza e il controllo nel tempo

controllo periodico → annuale se in presenza di **FRIABILI** - con event. prova di inquinamento in aria periodica richiesta dalle ASL competenti

6. INFORMAZIONE e FORMAZIONE del personale







































D.Lgs. Governo n° 257 del 25/07/2006

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

*Titolo VI-bis art. 59bis: ...le norme del presente titolo si applicano alle ... attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali **manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate***

*art. 59-quater comma2: ..**Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto** in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo*

Art. 59-quinquies. - **Valutazione del rischio** (durante le operazioni di manutenzione e rimozione)

1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, **il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto**

2. Nei casi di **esposizioni sporadiche e di debole intensità** e **a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro**, non si applicano gli articoli 59-sexies (notifica), 59-quinquiesdecies (sorveglianza sanitaria) e 59-sexiesdecies (registro lavoratori esposti a cancerogeni o mutageni), comma 2, nelle seguenti attività':

- a) **brevi attività' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili**
- b) **rimozione** senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice
- c) **incapsulamento e confinamento** di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato
- d) **sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni** ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Nota: è vietata la riproduzione, anche parziale ed in qualsiasi forma, del contenuto senza autorizzazione dell'autore

